

**MINISTERO DELL'AMBIENTE****DECRETO 28 gennaio 1994**

**Inventario e marcaggio delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato appartenenti all'ordine Crocodylia.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELLE RISORSE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI  
E  
IL MINISTRO  
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, del citato decreto-legge che prevede l'inventario ed il marcaggio gratuito delle pelli intere, allo stato grezzo o lavorato, delle specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni;

Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, del citato decreto-legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero, concernente le modalità per l'effettuazione del marcaggio e dell'inventario sopra menzionati;

Vista la risoluzione 8.14 della Conferenza delle Parti della convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, concernente il sistema di marcaggio universale per l'identificazione delle pelli appartenenti all'ordine Crocodylia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, le pelli intere di rettile appartenenti all'ordine Crocodylia - le cui specie sono riportate in allegato al presente decreto - denunciate ai sensi del medesimo articolo e delle quali è stata verificata la regolare importazione, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito con marche non riutilizzabili.

2. Il Corpo forestale dello Stato potrà avvalersi, durante le operazioni di marcaggio di cui al presente articolo, di esperti, anche di nazionalità straniera, nell'identificazione delle pelli.

3. Il Corpo forestale dello Stato provvede a tenere aggiornato un registro delle pelli denunciate e marcate ai sensi del comma 1 del presente articolo, indicando sul medesimo registro la specie animale alla quale appartiene la pelle, l'origine e la provenienza delle pelli e la relativa documentazione CITES di accompagnamento.

4. Il Corpo forestale dello Stato provvede ad informare, su base trimestrale, il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, ed il Ministero del commercio con l'estero - Direzione

generale importazioni ed esportazioni, degli aggiornamenti del registro di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, viene data applicazione della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati parte della Convenzione di Washington, relativa al sistema di marcaggio universale delle pelli dell'ordine Crocodylia.

2. Il Corpo forestale dello Stato indicherà le modalità di applicazione della risoluzione indicata al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'espressione sottoindicata ha il seguente significato:

Pelli intere: per pelli intere devono intendersi quelle quasi completamente intatte e che non sono state tagliate ancora in nessun pezzo per motivi di lavorazione. Le pelli intere sono composte, indipendentemente dal modo in cui è stato scuoiato l'animale, dall'intero pellame della pancia, incluse la coda e la gola, da entrambi i fianchi con gran parte della pelle degli arti.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

Il Ministro dell'ambiente  
SPINI

Il Ministro delle risorse  
agricole, alimentari e forestali  
DIANA

Il Ministro del commercio con l'estero  
BARATTA

ALLEGATO 1

ELENCO SPECIE

SPECIE	Codice identificativo
-	-
Alligator mississippiensis	mis
Alligator sinensis	sin
Caiman crocodilus apaporiensis	apa
Caiman crocodilus chiapasius	chi
Caiman crocodilus crocodilus	cro
Caiman cricodilus fuscus	fus
Caiman latirostris	lat
Caiman yacare	yac
Crocodylus acutus	acu
Crocodylus cataphractus	cat
Crocodylus intermedius	int
Crocodylus johnstoni	joh
Crocodylus novaeguineae mindorensis	min
Crocodylus moreletti	mor
Crocodylus niloticus	nil
Crocodylus novaeguineae novaeguineae	nov
Crocodylus palustris	pal
Crocodylus porosus	por
Crocodylus rhombifer	rho
Crocodylus siamensis	sia
Gavialis gangeticus	gav

Melanosuchus niger	nig
Osteolaemus tetraspis	tet
Paleosuchus palpebrosus	pap
Paleosuchus trigonatus	tri
Tomistoma schlegelii	sch

— 21.2.2008 — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — 12:44:25 —

Stampa

Chiudi